



N. 3/2025

Il Tribunale di Vicenza,

Prima Sezione civile – diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Giuseppe Limitone

Presidente

Dott. Paola Cazzola

Giudice **rel. – est.**

Dott. Fabio D'Amore

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. **3 / 2025** RG avente ad oggetto: l'omologazione del concordato semplificato per cessione dei beni ex art.25sexies CCII presentato in data 19.12.2025 dalla società **CONCERIA PALLADIO S.p.a** con sede in Zermeghedo (VI), Via Valdichiampo n. 5 (codice fiscale n. 02220950246), in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentate *pro tempore* sig. Alessandro Dal Maso, C.F. DLMSLN88E16A459D, in forza di determina ex art. 120 CCII per atto Notaio Vito Guglielmi del 9.12.2025 n. 65311 Rep. e n. 22891 Racc. iscritta nel Registro Imprese in data 23.12.2026,

rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avvocati Riccardo Canilli (c.f. CNLRCR57A04L840W, pec: riccardo.canilli@ordineavvocativicenza.it) e Lara Meneghello (c.f. MNGLRA77S67L840D, pec: lara.meneghello@ordineavvocativicenza.it) entrambi del Foro di Vicenza, con studio in Vicenza (VI), Contrà Santa Corona n. 9, presso i quali è eletto domicilio;

RICORRENTE

nei confronti di

Massa dei Creditori della società **CONCERIA PALLADIO S.p.a**

creditore opponente

AGENZIA DELLE ENTRATE, c.f.. 06363391001, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS 94026160278), legale domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65 (fax 041.5224105; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);

Il Tribunale,

- rilevato che la società **CONCERIA PALLADIO S.p.a** in data 19.12.2025 ha depositato ricorso ex art.25-*sexies* CCII per l'omologazione della proposta di concordato semplificato;

- che l'imprenditore ha presentato la domanda nei sessanta giorni successivi alla



comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, CCII (posto che l'Esperto dott. Mattia Callegari nominato in sede di composizione negoziata della crisi risulta aver depositato in data 21.10.2025 la relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII e il ricorso per omologa della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni risulta depositato in data 19.12.2025);

- rilevato che il Tribunale, viste le integrazioni documentali del 21.1.2026 con decreto del 22.1.2026-29.1.2026, ha nominato Ausiliario il dott. Alberto Rossi e fissato per l'omologa l'udienza del 28.5.2026;

-sciogliendo la riserva assunta all'udienza collegiale del 28.5.2026 scaduti i termini assegnati per memorie di replica e controreplica e il termine del 9.7.2026 concesso a seguito del deposito da parte della ricorrente CONCERIA PALLADIO S.p.a di n.2 allegati (si tratta della modifica proposta di concordato semplificato già recepita a pagina 56 del parere ex art. 25 sexies comma 4 CCII dell'ausiliario del 15.3.2026 e della comunicazione pec del 2.10.2025 tramessa dalla debitrice a mezzo *advisor* finanziario all'Esperto dott. Mattia Callegari ad oggetto il PVC del 23 maggio 2025) ;

- visto il parere espresso dall'Ausiliario (dott. Alberto Rossi) ex art. 25-sexies, comma 3 e comma 4, CCII in data 15.3.2026 ;

-vista l'opposizione all'omologa del concordato presentata dall'Agenzia delle Entrate il 12.5.2026 ;

-vista la memoria difensiva sull'opposizione all'omologazione di Agenzia delle Entrate depositata da CONCERIA PALLADIO S.p.a in data 22.5.2026 ;

-viste le autorizzate note di replica (in punto di opposizione avverso la omologazione del concordato semplificato) depositate in data 8.6.2026 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia per Agenzia delle Entrate ;

-vista la autorizzata "Memoria difensiva" depositata da Conceria Palladio spa in data 22.6.2026 ;

- vista l'integrazione del parere depositata dall'Ausiliario dott. Alberto Rosssi in data 25.6.2026:

-vista la nota del 3.7.2026 di deposito di due documenti di Conceria Palladio spa e la nota dall'Ausiliario (dott. Alberto Rossi) del 9.7.2026;

tutto ciò premesso,

Ritiene il Collegio che il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25sexies CCII presentato in data 19.12.2025 dalla società Conceria Palladio spa debba essere dichiarato inammissibile per le ragioni seguenti.

1. Sulla violazione dell'art. 25-sexies, comma 1, CCII per difetto del requisito delle



trattative svolte secondo correttezza e buona fede (primo motivo di opposizione dell'Agenzia delle Entrate).

Agenzia delle Entrate nell'opporci all'omologa del concordato semplificato proposto da Conceria Palladio spa lamenta la mancanza di correttezza e buona fede da parte della ricorrente nella conduzione delle trattative - durante la CNC- sotto due aspetti:

*per l'omessa interlocuzione con Agenzia delle Entrate durante le trattative -nel corso della CNC - (Agenzia delle Entrate che non è mai stata contattata ed ha avuto notizia della procedura di CNC -attivata ad ottobre 2024- dopo la sua conclusione nel febbraio 2026 a seguito di comunicazione dell'Ausiliario nominato dal Tribunale dott. Alberto Rossi al fine della precisazione del credito per la redazione del parere ex art. 25 sexies, comma 4, CCII);

**nonché per l'omessa rappresentazione da parte di Conceria Palladio spa – durante trattative svolte nel corso della CNC - ai creditori della contestazione fiscale emersa con il PVC notificato il 23 maggio 2025 avente ad oggetto una pretesa di importo significativamente superiore al debito erariale considerato nel piano illustrato ai creditori.

Risulta infatti -dato documentale e non contestato - che il piano proposto nella CNC da Conceria Palladio spa vede indicato l'Erario per un debito di soli euro 281.596,00 con soddisfo al 100% mentre non si fa cenno della avvenuta notifica in data 23.5.2025 alla società Conceria Palladio spa da parte di Agenzia delle Entrate di PVC a conclusione dell'accesso mirato iniziato in data 6.5.2025 dal quale risulta la contestazione di un credito per ricerca e sviluppo ritenuto inesistente per euro 635.242,00 (sanzioni ed interessi inclusi) e successivamente la notifica dello schema d'atto del 2.10.2025.

L'Ausiliario nominato dal Collegio (nelle note del 25.6.2026 ad integrazione del parere del 15.3.2026) all'esito dell'udienza del 28.5.2026, tenuto conto delle osservazioni e delle repliche svolte dalle parti, ha precisato che:

“ Se è vero che il PVC è un atto endoprocedimentale non ancora idoneo a determinare una pretesa definitiva (lo schema d'atto, formalmente idoneo a quantificare il credito in via di pretesa, è del successivo 2.10.2025), è altrettanto vero che, riguardando un importo di rilievo (oltre euro 635.000) - suscettibile di incidere significativamente sulla previsione di integrale soddisfacimento del credito erariale - posta a fondamento del mancato coinvolgimento dell'Erario nelle trattative- integra un elemento conoscitivo che, secondo un canone di ordinaria diligenza nel rispetto dei doveri di cui l'articolo 4 , comma 2, CCII, avrebbe dovuto quantomeno essere portato a conoscenza dell'Esperto, affinché questi potesse autonomamente valutarne la rilevanza ai fini della conduzione delle trattative. Alla luce di tale ulteriore elemento, il sottoscritto ausiliario ritiene di dover ribadire, in termini di maggior rigore rispetto a quanto espresso nel parere, le perplessità già espresse in merito al rigoroso rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza della



società.

Ad avviso dello scrivente è necessario considerare se la conoscenza, già da maggio 2025, di una pretesa di rilievo economico significativo abbia inciso sulla completezza dell'informativa resa al ceto creditorio coinvolto nella composizione negoziata della crisi. (..) “.

Va premesso, in generale, che come chiarito dalla giurisprudenza (vedi Tribunale dei Bologna 21.1.2026) la fase preparatoria della composizione negoziata *“assume rilievo rispetto al giudizio di buona fede e correttezza dell'imprenditore che non potrà avvalersi del concordato se non illustra con chiarezza la consistenza del proprio patrimonio, il piano proposto e le proposte ai creditori. L'accesso alla composizione negoziata non può dunque avere la funzione di “mero lasciapassare” verso il concordato semplificato, che soddisfa tendenzialmente soltanto le esigenze dell'imprenditore. “.*

Il Collegio ritiene di chiarire che ciò che assume rilievo -nel presente giudizio ai fini dell'omologa del concordato semplificato proposto da Conceria Palladio spa - non è la fondatezza della pretesa tributaria né la sua definitività, questioni estranee all'odierno accertamento, bensì l'esistenza di un fatto sopravvenuto nel corso delle trattative della CNC (e conosciuto dalla debitrice in un momento nel quale il procedimento negoziale era ancora pienamente in corso e le interlocuzioni con i creditori non si erano ancora concluse) potenzialmente idoneo ad incidere in misura significativa sulla rappresentazione della situazione debitoria della società e, conseguentemente, sulle valutazioni che i creditori erano chiamati a compiere nel corso delle trattative.

Ciò posto, rileva il Collegio che - come precisato dalla stessa debitrice nella memoria autorizzata del 22.6.2026 a pagina 2 e a pagina 3 - Conceria Palladio spa ha tenuto conto dell'assunto maggior credito di Agenzia delle Entrate solo nella *“successiva fase del concordato semplificato, nel corso della quale la pretesa erariale (ancorché integralmente contestata ed oggetto di successiva impugnazione avanti la Corte di Giustizia Tributaria) è stata compiutamente rappresentata e la proposta è stata adeguata per tenerne conto. “.*

Quindi è la stessa Conceria Palladio s.p.a che ha confermato di non aver rappresentato ai creditori nel corso delle trattative durante la CNC un piano che tenesse conto della *“propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente”* (come stabilito dall'art. 4 CCII) posto che non ha ritenuto di adeguare la proposta di soddisfo dei creditori (vedi la proposta indicata dall'Esperto nella relazione finale del 21.10.2025) avvisando i creditori del rischio collegato alla notifica avvenuta in data 23.5.2025 da parte di Agenzia delle Entrate di PVC a conclusione dell'accesso mirato iniziato in data 6.5.2025 dal quale risultava la contestazione di un credito per ricerca e sviluppo ritenuto inesistente per euro 635.242,00 (sanzioni ed interessi inclusi) e della successiva notifica in data 2.10.2025 dello schema d'atto .



Il dato è rilevante considerato che nel piano sottoposto ai Creditori nella CNC il credito dell'Erario è indicato in soli euro 281.596,00 ed è previsto l'integrale soddisfo al 100% (il Collegio rinvia alla relazione finale dell'Esperto del 21.10.2025)

L'omessa indicazione (e considerazione) da parte di Conceria Palladio spa durante le trattative della CNC del rischio collegato alla pretesa tributaria oggetto di contestazione e la mancata interlocuzione con il creditore Agenzia delle Entrate, integra una violazione dei doveri di completezza, trasparenza e corretta informazione imposti dagli artt. 4 e 16 CCII .

Né può ritenersi conforme ai canoni di correttezza e buona fede l'esclusione dalle trattative del creditore erariale, il quale, pur essendo destinatario di una proposta che ne presupponeva l'integrale soddisfazione ed essendo emersa, nel corso della CNC, una pretesa tributaria potenzialmente idonea ad incidere in modo significativo sull'equilibrio complessivo del piano (vedi PVC per euro 635.242,00), non è mai stato posto in condizione di partecipare al percorso negoziale e di formulare proprie valutazioni sulla proposta elaborata dalla debitrice.

Il Collegio ritiene che la conoscenza del PVC, a prescindere dalla successiva contestazione della pretesa tributaria e dalla sua eventuale fondatezza, dovesse essere comunicata dalla società Conceria Palladio spa ai creditori e all'esperto proprio affinché essi potessero autonomamente apprezzarne la rilevanza ai fini delle trattative.

Peraltro la ricorrente ha unicamente documentato di aver trasmesso all'Esperto, mediante pec del 2 ottobre 2025 (cfr. doc. 2 depositato dalla ricorrente in data 3.7.2026) la documentazione relativa alla contestazione fiscale, senza tuttavia dimostrare che tale circostanza sia stata rappresentata ai creditori coinvolti nelle trattative né che il piano oggetto di discussione fosse stato conseguentemente aggiornato. Né può ritenersi che tale tardiva comunicazione all'Esperto fosse idonea a ripristinare la completezza del percorso informativo posto che non risulta che il ceto creditorio sia stato successivamente informato della contestazione fiscale né che la proposta sottoposta alla sua valutazione sia stata conseguentemente modificata. Tale circostanza non vale pertanto a superare le rilevate violazioni degli obblighi di completezza e trasparenza informativa.

L'accertata violazione dei doveri informativi posti dagli artt. 4, comma 2, lett. a), e 16, comma 4, CCII non assume nel caso di specie carattere meramente formale, ma incide direttamente su uno dei presupposti legali richiesti dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII per l'accesso al concordato semplificato.

È vero che l'art. 25-sexies CCII richiede che l'esperto, nella relazione finale, dichiari che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, tuttavia tale dichiarazione non esaurisce il sindacato demandato al Tribunale in sede di omologazione, spettando al giudice verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti legali di accesso allo strumento sulla base delle risultanze del procedimento e delle contestazioni formulate dai creditori oppositori (nello specifico Agenzia delle



Entrate).

I requisiti della correttezza e della buona fede devono pertanto essere valutati alla luce del concreto comportamento tenuto dall'imprenditore nel corso della composizione negoziata e, in particolare, dell'osservanza degli obblighi di completezza, trasparenza e leale informazione imposti dagli artt. 4 e 16 CCII.

Ne consegue che la violazione degli obblighi previsti dagli artt. 4 e 16 CCII, quando riguardi informazioni rilevanti per la rappresentazione della situazione patrimoniale e debitoria dell'impresa e sia idonea ad incidere sullo svolgimento delle trattative e sulle valutazioni del ceto creditorio, comporta l'insussistenza del requisito delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede richiesto dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII.

Nel caso di specie, l'omessa rappresentazione da parte di Conceria Palladio spa ai creditori della contestazione fiscale emersa con il PVC notificato il 23 maggio 2025, avente ad oggetto una pretesa di importo significativamente superiore al debito erariale considerato nel piano illustrato ai creditori, e la omessa interlocuzione con Agenzia delle Entrate, ha impedito che le trattative (durante la CNC) si sviluppassero sulla base di un quadro informativo completo e attendibile e ha alterato il processo valutativo rimesso ai creditori coinvolti nelle trattative.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, il Collegio ritiene positivamente accertata la violazione degli obblighi di completezza e trasparenza informativa imposti dagli artt. 4 e 16 CCII e, conseguentemente, insussistente il requisito dello svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede richiesto dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII.

L'insussistenza del requisito delle trattative svolte secondo correttezza e buona fede, richiesto dall'art. 25-sexies, comma 1, CCII quale condizione di accesso allo strumento, impedisce l'esame nel merito della proposta e comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

I motivi suindicati sono assorbenti e rendono superfluo esaminare ulteriori profili evidenziati dalla Agenzia delle Entrate opponente.

Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente risultata soccombente e liquidate a favore della creditrice opponente (Agenzia delle Entrate con la difesa *ex lege* di Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia) in complessivi euro 2.356,00 per compenso (applicato il D.M. 55/2014 tabelle di cui al DM 147/2022, valore indeterminabile, valore minimo riconosciute le prime tre fasi – studio euro 851,00, introduttiva euro 602,00, trattazione euro 903,00 - per il totale dei euro 2.356,00) oltre spese generali e iva di legge ;

visto l'art. 25sexies CCII;

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25sexies CCII presentato in data 19.12.2025



dalla società Conceria Palladio s.p.a .

Condanna Conceria Palladio s.p.a a rifondere le spese di giudizio che liquida a favore del creditore opponente (Agenzia delle Entrate con la difesa *ex lege* di Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia) in euro 2.356,00 per compenso oltre spese generali, cpa e iva di legge.

Si comunichi alle parti, al P.M. e al Registro delle Imprese.

Vicenza, 16 luglio 2026.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Limitone

